

IVA

Fattura elettronica e corrispettivi telematici ai tempi del Covid-19

di Luca Caramaschi

DIGITAL

Seminario di specializzazione

IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO

[Scopri di più >](#)

Tanto la disciplina della **fatturazione elettronica** (il cui obbligo generalizzato è, come noto, decorso dal 1° gennaio 2019) quanto la disciplina relativa alla memorizzazione elettronica e **trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri** (obbligatoria dallo scorso 1° gennaio 2020) stanno vivendo un continuo **processo di evoluzione**, che ancora non è giunto a termine.

Nel **periodo d'imposta 2020**, infatti, sono ancora in atto **significative modifiche** ai processi informatici che regolano questi due adempimenti, la cui concreta applicazione risulta ad oggi condizionata, per non dire frenata, dall'attuale periodo emergenziale dovuto alla **crisi epidemiologica Covid-19**.

Vediamo quindi di fare il punto sulle scadenze riguardanti le due richiamate discipline e, in particolare, sui **differimenti** già concessi e su quelli che, invece, ancora devono arrivare.

Relativamente alla disciplina della fattura elettronica, con il recente [Provvedimento direttoriale prot. n. 166579/2020 del 20.04.2020](#) l'Agenzia delle entrate, in considerazione dell'attuale situazione emergenziale dovuta alla crisi epidemiologica Covid-19 e recependo anche le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, ha modificato i termini di utilizzo della **nuova versione delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica** approvate da ultimo con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020](#).

Nello specifico, le novità che avrebbero dovuto trovare applicazione facoltativa già dallo scorso 4 maggio 2020 e obbligatoria dal 1° ottobre 2020, sono state ulteriormente prorogate dal recente provvedimento dello scorso 20 aprile, per cui, a partire **dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, il Sistema di Interscambio accetterà in via **facoltativa** fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il **nuovo schema** allegato al recente provvedimento, sia con lo schema attualmente in vigore (versione 1.5 approvata con il [provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018](#)).

È quindi soltanto dal **1° gennaio 2021** che il **Sistema di Interscambio** accetterà **esclusivamente** fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il **nuovo schema** approvato con il richiamato provvedimento. In particolare, il **provvedimento 166579/2020** aggiorna, nella **nuova versione (1.6.1)** delle specifiche tecniche, le **date di fine validità per taluni codici** e **modifica la data di entrata in vigore di taluni controlli**.

È bene ricordare, infine, che il **Provvedimento prot. n. 99922 del 28.02.2020** ha introdotto le **specifiche tecniche (versione 6.0)**, riguardanti la **fattura elettronica**, che consentiranno di gestire con un'unica modalità del tutto digitalizzata l'intero flusso delle fatture **sia nazionali che estere**, creando le basi per il **superamento dell'esterometro**, nonché agevolare la formazione della c.d. **dichiarazione Iva annuale precompilata**.

Tra le novità oggetto di proroga si segnalano in particolare:

- l'adesione al **servizio di consultazione** delle fatture elettroniche e quindi possibilità da parte di tutti i contribuenti, siano essi **partite Iva o consumatori finali**, di dare la propria adesione;
- la consultazione delle fatture dalla propria area personale riservata da parte dei **privati consumatori**;
- l'**eliminazione** dell'obbligo di compilazione del campo relativo all'**importo del bollo**, visto che lo stesso, per le fatture, è di importo sempre uguale (2 euro);
- migliorata la gestione di alcune **voci previdenziali** tra le quali i contributi Inps, Enasarcò ed Enpam;
- arrotondamento per **sconti e maggiorazioni** esteso a 8 decimali;
- nuovi **codici di errore** che determinano lo scarto delle fatture non conformi.

Sul versante della disciplina riguardante la memorizzazione elettronica e conseguente **trasmissione telematica dei corrispettivi**, ad oggi ancora nella fase di prima applicazione, non è ancora arrivato il provvedimento normativo che dovrebbe estendere il periodo transitorio attualmente in scadenza al **30 giugno 2020**. Con conseguente **proroga**, quindi, anche del termine per adottare obbligatoriamente i nuovi **registratori telematici**.

Tuttavia, nell'[audizione del 28.04.2020](#), tenuta in Parlamento, il **Ministro dell'Economia e delle finanze**, ha confermato che “*Per quanto riguarda le misure fiscali, saranno riproposte le sospensioni, semplificazioni e agevolazioni già disposte finora. Per contenere l'impatto sugli operatori economici, in particolare di piccole dimensioni, saranno inoltre rinviati alcuni adempimenti, come quelli amministrativi in materia di accisa e quelli attualmente previsti per l'installazione dei dispositivi necessari alla trasmissione telematica dei corrispettivi*” (cfr. pag. 13 del documento). Non resta quindi che attendere le **disposizioni di proroga** che verranno **introdotte con il provvedimento di prossima emanazione**.

Dove invece è già arrivata la proroga è nel comparto dei **distributori di carburante**.

Come stabilito dal [Provvedimento congiunto Entrate/Dogane del 30.12.2019](#), infatti, a partire

dal 1° luglio era disposto l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei distributori di carburante per gli impianti che nel 2018 hanno **erogato complessivamente una quantità superiore a 1,5 milioni di litri**. Con il [provvedimento n.171426/2020 del 22.04.2020](#) è stata disposta la proroga della decorrenza dell'obbligo al **1° settembre 2020**.

Resta invece inalterato il termine di avvio dell'obbligo in argomento al 1° gennaio 2021 per gli operatori con impianti di distribuzione con impianti che, nel 2018, hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio. Così come **resta inalterata la frequenza di trasmissione** dei dati dei corrispettivi in argomento:

- entro l'ultimo giorno del **mese successivo al trimestre di riferimento**, per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica Iva con **cadenza trimestrale**;
- entro l'ultimo giorno del **mese successivo al mese di riferimento** per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica Iva con **cadenza mensile**.

Le citate modifiche sono state adottate **conformemente al parere** del Ministero dello Sviluppo economico fornito con **nota n. 8503 del 16.04.2020**.